

Ministero dell'interno

circolare 8 gennaio 2021 n. prot. 1131

Si fa seguito alla circolare diramata da questa Direzione Centrale il 30 novembre 2020, con prot. 75580, avente ad oggetto le disposizioni introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, che ha disciplinato, tra l'altro, l'introduzione di nuove ed urgenti disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale.

La legge 18 dicembre 2020, n. 173 che ha convertito, con modificazioni, il predetto decreto-legge, recante *disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, ha previsto ulteriori disposizioni attinenti alle materie dell'immigrazione e della protezione internazionale, che di seguito sono evidenziate nei tratti più rilevanti.

a) **Permessi di soggiorno**

La legge di conversione n. 173/2020 ha apportato specifiche modifiche all'art. 3, c. 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), eliminando sia il termine del 30 novembre che il limite delle quote stabilite dall'ultimo decreto flussi, in materia di individuazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo che possono essere stabilite, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale.

All'articolo 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo comma, è inoltre inserito il comma 1-bis che prevede, nei casi di cui al nuovo articolo 38-bis⁽¹⁾, la possibilità di soggiornare nel territorio dello Stato per gli studenti stranieri che siano entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 del medesimo Testo unico e che siano in possesso del *visto per motivi di studio* rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa *dichiarazione di presenza*.

A tal proposito, si rileva l'introduzione dell'ipotesi di **soggiorno di breve durata** - ossia per un periodo *non superiore a centocinquanta giorni* - per gli studenti delle *filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario* di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. In tali casi, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Il mancato adempimento dell'obbligo summenzionato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, c. 2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

All'art. 6 del Testo Unico dell'immigrazione, tra le ipotesi di conversione in permesso di soggiorno in motivi di lavoro, è stata aggiunta anche la possibilità di procedere, ove ne ricorrano i requisiti, alla conversione del *permesso di soggiorno per cure mediche*⁽²⁾, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis⁽³⁾.

Rimangono invariate le ipotesi introdotte dal d.l. n.130/2020, in relazione alla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.

In relazione alla conversione dei *permessi di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide*, la legge n.173/2020 ha ribadito la circostanza che tale fattispecie non è ipotizzabile nei casi in cui lo straniero fosse precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo⁽⁴⁾.

La novella ha inciso anche sulla disciplina del *permesso di soggiorno per protezione speciale*, richiamando, in particolare, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

italiano, secondo la dicitura del novellato articolo 5, comma 6, del TUI ⁽⁵⁾.

b) Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

In riferimento allo svolgimento del colloquio dinanzi la Commissione territoriale competente, la legge di conversione, apportando modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, introduce la possibilità di utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente ⁽⁶⁾.

In riferimento all'esame prioritario dell'istanza la legge di conversione ha disposto che il Presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determini i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, dell'articolo 28, del d.lgs n. 25/2008 e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis, dello stesso decreto legislativo. E' stato anche previsto che la Commissione territoriale informi tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte a riguardo.

Nel dettaglio, la domanda è esaminata in via prioritaria quando:

- ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
- è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
- è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del d. lgs. n. 25/2008, che consente alla Commissione territoriale di omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati dalla Commissione nazionale, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.

Per quanto concerne le procedure accelerate, non vi sono sostanziali modifiche al d.l. n. 130/2020. Si evidenzia però che tra le ipotesi in cui si applica la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis, del d.lgs. n. 25/2008 - per la quale la Questura provvede, senza ritardo, alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che decide entro cinque giorni - è stata aggiunta anche l'ipotesi in cui il richiedente sia stato *condannato anche con sentenza non definitiva* per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'art 6, comma 2, lettere a), b), e c) , del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

A proposito, la legge di conversione specifica che le disposizioni relative alle richiamate procedure accelerate ex art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008 non si applicano agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015, oltre che ai minori non accompagnati.

In materia di protezione internazionale, incidendo anche sul testo del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, la legge di conversione ha precisato che, nel caso sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si debbano applicare le disposizioni dell'art. 19-bis, c. 2, del medesimo testo normativo. In riferimento alla domanda reiterata (art. 29-bis d.lgs. n. 25/2008), la legge di conversione ha confermato la procedura indicata nel decreto legge (qualora lo straniero presenti una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi ⁽⁷⁾), ma ha altresì specificato che nella valutazione devono essere considerati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti .

c) Sistema di accoglienza

Il legislatore ha inoltre apportato altre importanti modifiche al decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 prevedendo, in particolare, che nei centri di prima accoglienza debbano essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali ⁽⁸⁾.

In riferimento al 1° accesso al "Sistema di accoglienza ed integrazione" (prima nominato

“SIPROIMI”), vengono aggiunte due categorie di destinatari:

- titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all' art. 19, c.1 e c.1.1. del d.lgs. 1998 n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale ⁽⁹⁾;
- titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, di cui all'art. 19, c. 2, lettera d-*bis*, del d.lgs. 1998, n. 286.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la necessaria e ampia diffusione al personale interessato.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario, si chiede altresì di segnalare eventuali problematiche riscontrate nell'attuazione delle presenti norme.

Ad ogni buon fine, si allegano in copia le circolari diramate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, datate 23 dicembre e del 28 dicembre uu.ss.

IL DIRETTORE CENTRALE
BONTEMPI

Note:

1) La legge di conversione in parola introduce il nuovo articolo 38-*bis* al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286: «(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - I. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico. 2. Nei casi di cui al comma I, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*».

2) Art. 6, c. 1-*bis*, lettera h-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3) Anche l'articolo 19, c. 2, lettera d-*bis* del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è stato novellato nelle condizioni di rilascio dalla legge di conversione in esame, mediante la sostituzione delle parole “condizioni di salute di particolare gravità” con “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”.

4) Art. 6, c. 1-*bis*, lettera d), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

5) Cfr. con il comma 1.2, dell'articolo 19, del TUI e con il comma 3, dell'articolo 32, del d.lgs. n. 25/2008. Si richiama, sul punto, la norma che contiene “disposizioni transitorie”, in virtù delle quali la nuova formulazione è applicabile anche ai procedimenti pendenti avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle Sezioni specializzate dei tribunali. Cfr. con l'articolo 15 del d.l. n. 130/2020, conv. con legge n. 173/2020, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma l, lettere a), ed f) e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a), b), e) d) ed e).

6) Art. 12 del d.lgs. n.25/2008.

7) Ai sensi dell'art. 29, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 25/2008.

8) Cfr. con l'articolo 10 del d.lgs. n. 142/2015, che rimanda ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997.

9) Di cui agli art. 10, c. 2, 12, c. 1, lettera b) e c), e 16 del d.lgs n. 251/2007.